



Decreto Dirigenziale n. 1119 del 25/11/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

**REGIME REGIONALE DI AIUTO A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA E DEL LAVORO
AUTONOMO DELLE DONNE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI N. 59
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il comma 4 dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006", al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, ha istituito uno strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne;
- Che il comma 5 del citato articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005 autorizza la Giunta Regionale, sentite le Commissioni Bilancio, Attività Produttive e Pari Opportunità, ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a disciplinare ed attuare il suddetto strumento;
- Che, al fine di ottemperare al disposto del succitato comma 5 dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005, si è previamente provveduto ad attivare il tavolo di concertazione, nonché a discutere con le parti sociali e con i soggetti interessati gli obiettivi, le finalità e le modalità applicative dello strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne;
- Che, con Deliberazione n. 441 del 04/04/2006, la Giunta Regionale, nelle more dell'invio, da parte delle Commissioni Consiliari competenti, dei pareri prescritti dal comma 5 del citato articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005, ha inoltre approvato una prima bozza del succitato Disciplinare;
- Che, anche sulla scorta dei pareri espressi dalle Commissioni Bilancio, Attività Produttive e Pari Opportunità, resi rispettivamente in data 24/10/2006, 04/07/2006 e 27/09/2006, è risultato necessario apportare delle modifiche alla succitata bozza;
- Che dunque, con Deliberazione n. 1951 del 30/11/2006, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la versione definitiva del Disciplinare in parola;
- Che inoltre con D.D. n. 634 del 20/12/2006, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata D.G.R. n. 1951/2006, si è provveduto da un lato all'emanazione di un apposito Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, nonché la data di avvio della procedura, dall'altro all'approvazione della modulistica;
- Che, in data 26/01/2007, si è aperto e, tenuto conto dell'esaurimento delle risorse stanziare, in ottemperanza a quanto disposto dall'Avviso approvato con il citato D.D. n. 634/2006, chiuso lo sportello telematico per la presentazione delle domande di partecipazione;

PREMESSO ALTRESI'

- Che con D.D. n. 8 del 19/01/2007, sulla base del progetto esecutivo presentato da EFI S.P.A., si è proceduto all'affidamento alla medesima società delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione della procedura in parola;
- Che, con D.G.R. n. 787 del 09/05/2008, è stata pianificata la soppressione di EFI S.p.A, fissando nel contempo la conclusione delle attività della medesima società al 31 dicembre 2008;
- Che con l'art. 28 della Legge Regionale n. 1 del 19/01/2009, recante ad oggetto "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Anno 2009", pubblicata sul BURC n. 5 del 26/01/2009, è stato definitivamente disposto lo scioglimento di EFI spa;
- Che con D.D. n. 13 AGC 12 Settore 02 del 30/01/2009 è stato disposto che al fine di garantire la continuità nella gestione del Regime regionale di aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne e la tutela dell'interesse pubblico, gli uffici regionali preposti continuino ad espletare tutte le attività connesse alla procedura relativa al regime in parola;
- Che con D.D. n. 102 del 11/03/2009, integrato con D.D. n. 428 del 14/05/2009 e con D. D. n. 120 del 22/03/2011 è stata istituita una Commissione costituita per l'espletamento delle attività di istruttoria/valutazione del Regime in parola;

CONSIDERATO

- Che, nel corso dell'esame di ammissibilità, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del Disciplinare, alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, tenendo tra l'altro conto, relativamente ai soggetti destinatari degli aiuti, delle limitazioni contenute nell'articolo 2 commi 2, 3 e 4, nonché nella D.G.R. n. 1951/2006 citata, di approvazione del medesimo Disciplinare;

- Che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Avviso approvato con D. D. n. 634/2006 citato, nella sezione "Fase di Accesso" del paragrafo "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni", è stata richiesta la documentazione cartacea, che le proponenti avrebbero dovuto inviare a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento entro il termine improrogabile di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, pena l'invalidità della domanda;
- Che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1951/2006, all'art. 8 comma 1 "Non è consentita la contemporanea partecipazione dello stesso socio o soggetto a più iniziative per le quali viene presentata istanza a valere sul presente Disciplinare, pena la inammissibilità delle richieste di agevolazione, nonché la revoca delle agevolazioni eventualmente già concesse";
- Che, per le iniziative di cui all'allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, sono stati rilevati motivi determinati l'inammissibilità delle domande presentate, per cui, ai sensi dell'art. 10 Bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è stato comunicato, con le note i cui estremi sono riportati nel succitato allegato accanto al nominativo di ciascuna impresa/lavoratore autonomo, l'avvio del procedimento di inammissibilità delle domande presentate;
- Che le sopra richiamate note, inoltrate con raccomandate A/R, sono state restituite invase dalle Poste Italiane, per i motivi riportati sulle relative buste, tutti imputabili al destinatario;

CONSIDERATO ALTRESI'

- Che, a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n.1224/2013, il termine ultimo per la eventuale concessione dell'agevolazione in parola, non avrebbe potuto superare la data del 30/6/2014.
- Che, l'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha sancito l'obbligo per le imprese/lavoratori autonomi di dotarsi della posta elettronica certificata;
- Che le imprese/lavoratori autonomi di cui all'allegato suddetto, sono risultate prive di PEC, per cui non è stato possibile notificare le citate note con tale sistema;
- Che, la mancata notifica delle comunicazioni suddette è imputabile - come detto - esclusivamente ai destinatari delle stesse;
- Che, tenuto conto della scadenza del termine per l'eventuale concessione delle agevolazioni, si deve in ogni caso procedere a dichiarare inammissibili le domande di accesso alle agevolazioni presentate dalle imprese/lavoratori autonomi di cui alla scheda in allegato;
- Che, la procedura de qua può essere attivata, per analogia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 octies della Legge 241/1990 e s. m. i.;

RITENUTO

- Di dover ritenere inammissibili le n. 59 iniziative di cui all'allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO

- Il Decreto Presidente Giunta n. 210 del 31.10.2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (come da modifica regolamentare di cui alla D.G.R. n. 710 della 10/12/2012) al dott. Iannuzzi Francesco Paolo.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 6 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che si intende qui integralmente riportato:

- Di dichiarare inammissibili le n. 59 iniziative all'allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

- Di provvedere, stante la gravosità per la P.A. della notifica personale agli interessati del presente atto, alla pubblicazione del medesimo sul B.U.R.C., pubblicazione che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà valida a tutti gli effetti quale notifica agli interessati;

di inviare il presente atto:

- Al Capodipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
- All'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Acque minerali e termali
- Al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tar Campania ovvero al Presidente della Repubblica Italiana, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Dott. Francesco Paolo Iannuzzi